

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4077 del 10/08/2022 |
| Oggetto | Atto di concessione aree in sanatoria - Vodafone Italia Spa - FE22T0004 \grave{e} realizzazione infrastrutture digitali \grave{e} sponda SX fiume Po di Primaro - Comune Ferrara |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4278 del 09/08/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

PROC. Cod. FE22T0004

COMUNE DI FERRARA

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

(SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO del verbale di illecito amministrativo n. 41/2021 emesso nei confronti della Società VODAFONE ITALIA SPA. con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e partita IVA 08539010010, per aver realizzato, senza concessione, due pozzetti, uno di dimensioni di cm 125x80 e l'altro di dimensione cm 90x70 oltre a un cabinet (armadio);

PRESO ATTO della domanda del 17/01/2022 registrata al PG/2022/7682 del 19/01/2022 (ancora successivamente al PG/2022/17594 del 03/02/2022) con cui la suddetta Società VODAFONE ITALIA SPA. con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e partita IVA 08539010010, ha richiesto la concessione IN SANATORIA per l'occupazione di area demaniale sull'argine sinistro del Po di Primaro in Via Ravenna, nel Comune di Ferrara, per per aver realizzato due pozzetti, uno di dimensioni di cm 125x80 e l'altro di dimensione cm 90x70 oltre a un cabinet (armadio);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 170 del 08/06/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1677 del 18/05/2022 registrata al PG/2022/83696 del 19/05/2022);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che la richiedente, ai termini di legge, è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione IN SANATORIA;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società VODAFONE ITALIA SPA. con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e partita IVA 08539010010 la concessione IN SANATORIA per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro in via Ravenna, in Comune di Ferrara catastalmente identificata al fg. n.195, mapp. stradale, per la posa di due pozzetti e un armadio a servizio di infrastrutture digitali, codice pratica **FE22T0004**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2041**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e registrato al protocollo al PG/2022/131419 del 08/08/2022);
4. dare atto che la concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03;
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico del SAC di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a VODAFONE ITALIA SPA codice fiscale e partita IVA 08539010010 (cod. pratica **FE22T0004**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, in Via Ravenna individuata al fg 195 mappale stradale del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso di infrastrutture digitali con la posa di due pozzetti e un armadio.

ARTICOLO 2 – SPESE D'ISTRUTTORIA, CANONE, CAUZIONE

La concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03.

ARTICOLO 3 – ULTERIORI SPESE

Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della

scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Vedi determina dirigenziale, RER – Agenzia Protezione Civile, n. 1677 del 18/05/2022 interamente allegata quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Allegato: determina dirigenziale, RER – Agenzia Protezione Civile, n. 1677 del 18/05/2022



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1677 del 18/05/2022 FERRARA

Proposta: DPC/2022/1761 del 18/05/2022

Struttura proponente: SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PRAT. ARPAE FE22T0004 - NULLA OSTA IDRAULICO PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 POZZETTI E N. 1 CABINET A SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI, UBICATI SULL'ARGINE SINISTRO DEL PO DI PRIMARO (VIA RAVENNA), IN COMUNE DI FERRARA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO

Firmatario: DAVIDE PARMEGGIANI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Alessandro Buzzoni

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- il R.D. 09 dicembre 1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica";
- il R.D. 11 luglio 1913, n. 959 "Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, "Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all'elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823" e s.m.i.;
- l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;
- la legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;
- la D.G.R. n. 639/2018, "Nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna. Aggiornamento e sostituzione precedenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013";

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T.P.C.);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale della A.R.S.T.P.C.;

Richiamate altresì:

- la L. n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. n. 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 622/2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la D.G.R. n. 111/2022 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021';
- la D.G.R. n. 1770/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 31/12/2020, n. 4203, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2021;
- la D.G.R. 415 del 29/03/2021 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del Programma di Mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi";
- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 25/03/2022, n. 1049, "Riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative" che ha ridefinito l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in funzione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giuste DGR 324 e 325 del 07/03/2022;

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;
- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano, ora Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, compete il rilascio dei nulla

osta idraulici e della navigazione, nel territorio di competenza, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;

Preso atto che:

- con nota PGFE/2022/29871 del 23/02/2022, registrata al prot. n. 7831 del 23/02/2022, l'ARPAE-SAC di Ferrara ha richiesto il nulla osta idraulico per la presenza di n. 2 pozzetti e un cabinet a servizio di infrastrutture telefoniche posate all'interno dell'argine sinistro del Po di Primaro (Via Ravenna), in Comune di Ferrara, il tutto come da documentazione registrata da questo Ufficio al prot. n. 7831 del 23/02/2022;

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. 3844 del 24/11/2020 attribuisce la responsabilità dei procedimenti amministrativi in tema di autorizzazioni idrauliche, pareri e nulla osta idraulici, attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni) alla Posizione Organizzativa 'Lavori pubblici, Assetto idraulico e Sicurezza luoghi di lavoro e cantieri - sede di Ferrara', Alessandro Buzzoni e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA



- di rilasciare il nulla osta ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e fatti salvi i diritti di terzi, relativamente alla richiesta formulata da ARPAE SAC di Ferrara per la domanda di concessione per occupazione di aree del Demanio Idrico (prat. FE22T0004) per la presenza di n. 2 pozzetti e un cabinet a servizio di infrastrutture telefoniche posate all'interno dell'argine sinistro del Po di Primaro (Via Ravenna), in Comune di Ferrara, il tutto come da documentazione registrata da questo Ufficio al prot. n. 7831 del 23/02/2022;
- di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:
 1. Le opere realizzate consistono in:
 - n. 2 pozzetti, uno di dimensioni di cm 125x80 e l'altro di cm 90x70;
 - n. 1 cabinet (armadio).
 2. E' allegato parte integrante del presente atto l'elaborato grafico che accompagna la domanda di concessione.
 3. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 195, senza numero di mappale, del Comune di Ferrara.
 4. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella istanza di concessione e agli elaborati presentati, depositati al prot. n. 7831 del 23/02/2022. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. - Settore

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ufficio Territoriale di Ferrara.

5. La società Richiedente rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza dei pozzetti e del cabinet in argomento verrà imputato alla richiedente.
6. La soc. è tenuta ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e, in generale, di pubblica utilità.
7. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della soc. richiedente.
8. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.
9. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio.
11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica, R.D. 523 del 25/07/1903.

Si informa che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna e che se ne dà pubblicità e trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Davide Parmeggiani



Comune di Ferrara (FE) - Foglio 195 Mappale Strada



INDIVIDUAZIONE INTERVENTO VODAFONE

Permesso ARPAE - Centale Fe - San G
Via Ravenna, 77 - Comune

Tavola
PLANIMETRIA GENERALE - ESTRATTO

Proprietà







FOTO 2



LEGENDA

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  | ARMADIO TIM ESISTENTE |  | CABINET VODAFONE DI NUOVA POSA |
|  | POZZETTO 80x80cm TIM ESISTENTE |  | POZZETTO 125x80cm VODAFONE DI NUOVA POSA |
|  | POZZETTO 125x80cm FASTWEB ESISTENTE |  | POZZETTO 90x70cm VODAFONE DI NUOVA POSA |
|  | POZZETTO 90x70cm FASTWEB ESISTENTE |  | CONO FOTOGRAFICO |




Permesso ARPAE - Centrale Fe - San G
Via Ravenna, 77 - Comune


Tavola
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - DOC

Proprietà





- 1 - Base pozzetto 125x80 cm
 2 - Anello di sopralzo 125x80 cm
 3 - Soletta con botola per chiusino in ghisa
 4 - Chiusino in ghisa sferoidale classe D400
N.B. Le dimensioni S, H1, H2 ed H3 saranno a discrezione del fornitore




- 1 - Base pozzetto 90x70 cm
 2 - Anello di sopralzo 90x70 cm
 3 - Soletta con botola per chiusino in ghisa
 4 - Chiusino in ghisa sferoidale classe D400
N.B. Le dimensioni S, H1, H2 ed H3 saranno a discrezione del fornitore

Permesso ARPAE - Centale Fe - San G
 Via Ravenna, 77 - Comune

Tavola
 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Proprietà





Permesso ARPAE - Centale Fe - San G
Via Ravenna, 77 - Comune

Tavola
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Proprietà



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.